

COMMISSIONE VIII

ISTRUZIONE E BELLE ARTI

25.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 18 MAGGIO 1978

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE GIANNANTONI

INDICE

Proposta di legge (Discussione e approvazione):	
CAVIGLIASSO PAOLA ed altri: Interpretazione autentica dell'articolo 14 della legge 30 luglio 1973, n. 477, concernente lo giuridico del personale della scuola (682)	245
PRESIDENTE	245, 247
BARBAROSSA VOZA MARIA IMMACOLATA	247
CORDER, <i>Relatore</i>	246, 247
SPIGAROLI, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	247
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	247, 248

La seduta comincia alle 11,15.

PAG. CAVIGLIASSO PAOLA, *Segretario*, legge, il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Discussione della proposta di legge Cavigliasso Paola ed altri: Interpretazione autentica dell'articolo 14 della legge 30 luglio 1973, n. 477, concernente lo stato giuridico del personale della scuola (682).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Cavigliasso Pao-

la, Zoso, Stella, Carlotto, Quarenghi Vittoria, Amalfitano, Casati, Bardotti e Savino: « Interpretazione autentica dell'articolo 14 della legge 30 luglio 1973, n. 477, concernente lo stato giuridico del personale della scuola ».

Comunico che le commissioni I affari costituzionali e V bilancio hanno espresso parere favorevole.

Il relatore, onorevole Corder, ha facoltà di svolgere la relazione.

CORDER, *Relatore*. L'interpretazione autentica proposta nel provvedimento di legge al nostro esame attiene al secondo comma dell'articolo 14 della legge 30 luglio 1973, n. 477, che recita: « Il servizio prestato nelle scuole legalmente riconosciute, nonché i servizi non scolastici di ruolo e non di ruolo prestati alle dipendenze dello Stato o degli enti locali, saranno riconosciuti ai soli fini della quiescenza ». Il problema interpretativo riguarda, appunto, quel verbo al futuro « saranno » e pone un interrogativo: questa norma ha valore precettivo — il termine precettivo, naturalmente, non deve essere inteso in senso tecnico, ma come corrispondente ad un valore immediatamente operativo —, più esattamente l'inizio del riconoscimento del titolo ai fini del compimento del servizio così come previsto dalla fattispecie legale è da definire, secondo lo spirito della norma, con un'apposita, ulteriore norma o comunque posteriormente alla data di efficacia imperativa della legge, oppure la legge in questione è immediatamente operante?

Dalla lettura del contesto di tutta la legge e da quella dell'articolo 14 già citato sembra di poter dire con sicurezza che la *ratio*, l'intenzione del legislatore propendono per la seconda ipotesi, quella, cioè, secondo la quale la norma ha valore immediatamente operante.

L'articolo 14, che si sviluppa in tre commi, disciplina in essi tre materie che sono tra loro diverse. Il primo comma, infatti, si riferisce all'articolo 1 della legge n. 477 ed ha un valore puramente indicativo, di riferimento.

Il terzo comma regola i criteri attraverso i quali deve essere stabilito lo stipendio del personale della scuola che passi ad altra carriera della stessa amministrazione, quella, cioè, della pubblica istruzione.

Il secondo comma — quello che ci interessa — è più particolarmente norma sostanziale. È vero, per altro, che i tre commi suddetti usano tutti il verbo al futuro, però pare di poter individuare con molta chiarezza il fatto che questo secondo comma ha un valore sostanziale, a differenza degli altri due, che hanno, invece, un valore molto più formale.

Vorrei poi sottolineare il fatto che il carattere immediatamente operante trova una corrispondenza con l'articolo 116 del decreto del Presidente della Repubblica n. 417 del 1974, che disciplina le modalità del riscatto, costituendo, perciò, una tipica norma attuativa. Infatti, a ben leggere l'articolo 116 del decreto del Presidente della Repubblica citato, si vede che detta norma si limita a richiamare la disciplina generale sul trattamento di quiescenza, secondo il testo unico n. 1092 del 29 dicembre del 1975, senza nulla aggiungere alla data di decorrenza del termine per il riconoscimento del beneficio previsto dall'articolo 14, secondo comma, della legge n. 477.

Sembra che da queste semplici considerazioni non possa che derivare una conclusione e cioè che la decorrenza dei termini non può essere regolamentata in base al decreto del Presidente della Repubblica n. 417 del 1974 perché il *dies a quo* è certamente quello della legge in questione, di cui si chiede l'interpretazione autentica.

Questi sono gli aspetti tecnici della proposta che tra l'altro possono essere sorretti da ragioni più propriamente collegate a motivazioni di carattere sociale ed umano, da ragioni di integrità e soprattutto da parte di docenti anziani che solo riscattando il periodo utile ai fini della quiescenza possono avere diritto alla pensione.

Infine va sottolineato che l'onere di questo provvedimento sul bilancio è pres-

soché irrilevante, per cui, confortato anche dai pareri favorevoli espressi dalle Commissioni I affari costituzionali e V bilancio, chiedo alla Commissione di esprimere un voto favorevole.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

BARBAROSSA VOZA MARIA IMMACOLATA. La proposta di legge che oggi è al nostro esame tende a definire l'interpretazione autentica dell'articolo 14 della legge 30 luglio 1973, n. 477, ossia della legge delega al Governo per l'emanazione di norme sullo stato giuridico del personale della scuola.

Non sembra, per altro, che per il secondo comma del suddetto articolo si debba provvedere ad una normativa apposita di applicazione. Inoltre, l'uso del futuro pare più indicato che non un rinvio ad altre leggi.

Pertanto, non ci sembra probabile che i benefici di cui al secondo comma dell'articolo sopracitato, possano avere decorrenza dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 417 del 1974. Tale decorrenza danneggerebbe infatti di un anno tutti quei docenti che fossero nelle condizioni previste dal comma in questione.

Tenuto conto del parere favorevole espresso dalla Commissioni I affari costituzionali e V bilancio, a nome del gruppo comunista, annuncio il mio voto favorevole al provvedimento.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

CORDER, Relatore. Non ritengo opportuno aggiungere altro a quanto ho già detto nella relazione.

SPIGAROLI, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Mi associo alle considerazioni puntuali e convincenti espresse dal relatore circa la validità di una corretta interpretazione dell'articolo 14 della legge n. 477 che rende precettivo il secondo comma dello stesso articolo.

Poiché la volontà del legislatore era proprio quella di dare un carattere precettivo al comma, il provvedimento che oggi stiamo per approvare non fa altro che ribadire tale volontà. Con queste brevi osservazioni, mi auguro che la Commissione voglia approvare la proposta di legge che il Governo giudica favorevolmente.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Poiché ai due articoli non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 1.

I benefici di cui al secondo comma dell'articolo 14 della legge 30 luglio 1973, numero 477, con le modalità stabilite dall'articolo 116, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417 e dell'articolo 23, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, si applicano alle cessazioni del servizio intervenute in data non anteriore al 30 settembre 1973 e sulla base della domanda di riscatto presentata non anteriormente alla data predetta.

(È approvato).

ART. 2.

All'onere finanziario si farà fronte con i normali stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1976.

(È approvato).

La proposta di legge verrà votata immediatamente a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

VII LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 MAGGIO 1978

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge CAVIGLIASSO PAOLA ed altri: « Interpretazione autentica dell'articolo 14 della legge 30 luglio 1973, n. 477, concernente lo stato giuridico del personale della scuola » (682):

Presenti e votanti . . . 25

Maggioranza 13

Voti favorevoli . . . 25

Voti contrari . . . 0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Allegra, Amalfitano, Barbarossa Voza
Maria Immacolata, Bardotti, Bianco, Bor-

ruso, Bosi Maramotti Giovanna, Brocca, Casati, Cavigliasso Paola, Chiarante, Corder, De Gregorio, Giannantoni, Marton, Masiello, Occhetto, Pagliai Morena Amabile, Pellegatta Maria Agostina, Quarenghi Vittoria, Raicich, Tesini Giancarlo, Tortorella, Vaccaro Melucco Alessandra, Zoso.

La seduta termina alle 11,30.

*II CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI*

DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO